

UTILIZZO DELLE COMPETENZE PSICOLOGICHE NELL'AMMISSIONE E NELLA FORMAZIONE DEI CANDIDATI AL SACERDOZIO

1. Introduzione

La Congregazione per l'Educazione Cattolica con data 29 giugno 2008 ha reso pubblico il Doc. *Ogni vocazione cristiana*. Orientamenti per l'utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio (= *Orientamenti*)¹.

Il Documento, ponendosi in un'apertura positiva di fronte alla consulenza psicologica, si muove sulle

¹ Cf. *L'Osservatore Romano*, 31 ott. 2008. Documenti precedenti che hanno toccato la questione dell'uso delle competenze psicologiche nella formazione sia del clero che dei religiosi sono: S. CONGREGAZIONE DEL SANT'UFFICIO, Monito *Cum compertum*, 15 lugl. 1961, *AAS* 53 (1961) 571; PAOLO VI, Lett. Enc. *Sacerdotalis caelibatus*, 24 giu. 1967, n. 63, *AAS* 59 (1967) 654-704; S. CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, Istr. *Renovationis causam*, 6 genn. 1969, n. 11, III, *AAS* 61 (1969) 103-120; CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Istr. *Il presente sussidio*, 11 apr. 1974, n. 38, in *Enchiridion Vaticanum* (= *EV*) 5/195-426; *Ratio fundamentalis Institutionis sacerdotalis* (= *RFIS*), Reg. *Hodierni conatus*, 19 mar. 1985, n. 39, in *EV* S1/918-1072; GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. postsinodale *Pastores dabo vobis* (= *PDV*), 25 mar. 1992, n. 40, *AAS* 84 (1992) 657-804; CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Dir. *Tra i vari mezzi*, 4 nov. 1993, nn. 58-59, in *EV* 13/3151-3284.

seguenti linee: il discernimento sulla vocazione che debbono condurre i formatori, l'autorità e i candidati; le loro rispettive responsabilità riguardo ad esso; l'aiuto che in casi particolari può venire dalla consulenza psicologica per una formazione integrale della persona e le implicazioni giuridiche in relazione al can. 220.

La problematica è stata da me già affrontata in un altro mio articolo², commentando l'Istr. *In continuità*, data dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica il 4 nov. 2005 circa i criteri di discernimento vocazionale riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista della loro ammissione in seminario e agli ordini sacri³. Per questo lungo la trattazione riprenderò cose dette in tale articolo o rimanderò ad esso per ulteriori approfondimenti.

Il Documento che mi accingo a presentare riguarda di per sé solo i candidati agli ordini sacri sia nel clero secolare che in quello religioso. Tuttavia, i principi che stabilisce e le disposizioni che delinea per *analogia iuris* possono essere applicati anche all'ammissione in noviziato e al tempo di formazione negli istituti di vita consacrata e nelle società di vita apostolica, in generale.

2. Responsabilità nel discernimento sulla vocazione

2.1 *Discernimento e nozione di sacerdozio cattolico*

Prima questione fondamentale è che la Chiesa ha il dovere di discernere l'idoneità e la vocazione dei

² Cf. «Aspetti canonici dell'Istr. *In continuità* del 4 novembre 2005», *Periodica* 95 (2006) 391-448.

³ Cf. *AAS* 97 (2005) 1007-1013.

candidati al ministero sacerdotale per salvaguardare la genuinità della sua stessa missione e allo stesso tempo il bene dei candidati (cf. *Orientamenti*, n. 1). Il ministero sacerdotale, inteso e vissuto come conformazione a Cristo Sposo, Buon Pastore, richiede doti e virtù spirituali e morali, equilibrio umano e psichico, specialmente nel campo dell'affettività, cosicché l'integrazione di tali elementi permetta al soggetto di predisporre adeguatamente ad una donazione di sé veramente libera nella relazione con i fedeli in una vita di castità celibataria (cf. n. 2).

La Chiesa deve tutelare simultaneamente l'autenticità della sua missione e il bene dei candidati al sacerdozio, in quanto quest'ultimo ha una dimensione cristologica e nello stesso tempo ecclesiologica, essendo un dono di Dio alla Chiesa. Il bene della Chiesa e quello della persona, quindi, non sono da considerarsi tra loro contrapposti ma, anzi, convergenti. Si richiede allora uno sforzo continuo perché essi siano tra loro armonizzati. È questo un aspetto essenziale della grave responsabilità degli incaricati della formazione nel loro servizio alla Chiesa e alle singole persone (cf. n. 1).

Il tempo di formazione è, allora, da considerarsi come tempo di prova, di maturazione e di discernimento. Discernimento sia da parte del candidato agli ordini sacri che da parte dei responsabili della sua ammissione in seminario, formazione e ammissione agli ordini; prova e maturazione da parte del candidato durante la formazione. In questo processo è implicata la responsabilità sia del candidato che dei formatori.

Discernimento, prova e maturazione, sono da attivarsi in relazione ad un fine, cioè all'assunzione del sacerdozio come realtà indelebile impressa da Dio con il sacramento dell'ordine in colui che lo riceve e al-

l'esercizio del ministero sacro, che, di per sé scaturente in modo perpetuo dal sacramento stesso e dalla missione della Chiesa, comporta determinati obblighi in colui che lo riceve (cann. 273-289).

Delineare chiaramente che cosa si intende per sacerdozio ministeriale e qual è il contenuto del ministero sacerdotale che ne deriva è di primaria importanza, perché è in ordine alla realizzazione di esso che va pensata e organizzata la formazione nei seminari⁴.

Il sacerdote nell'atto del conferimento del sacramento dell'ordine è investito del carisma del servizio e della paternità spirituale della comunità ecclesiale, il cui contenuto è l'annuncio autentico della parola di Dio, la mediazione della grazia e la guida pastorale del popolo di Dio, in una specifica e propria assimilazione ontologica a Cristo Maestro, Sacerdote e Pastore.

Allora, la consacrazione ministeriale, che trova il suo analogato principale nella consacrazione di Cristo, è innanzitutto una consacrazione divina, che tocca la persona nella profondità del suo essere e comporta sia un mutamento ontologico rispetto alla precedente consacrazione battesimale (LG 10b; can. 1008)⁵, sia

⁴ L'Es. ap. postsinodale *Pastores dabō vobis* per metà è dedicata a delineare la natura e la missione del sacerdote e la sua vita spirituale.

⁵ L'Es. ap. postsinodale *Pastores gregis*, data da Giovanni Paolo II il 16 ott. 2003 (cf. AAS 96 [2004] 657-804), al n. 10 afferma che il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale sono «due modi di partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo, nel quale sono presenti due dimensioni, che si uniscono nell'atto supremo del sacrificio della croce». Tali dimensioni sono quella dell'offerta della vita e della mediazione di grazia. In Cristo sono unite in un unico atto, il sacrificio della croce; nella Chiesa sono distinte nell'esercizio del sacerdozio

l'ingresso in un nuovo stato di vita, configurato da un insieme di doveri e diritti, che scaturiscono o direttamente dalla natura stessa del ministero nei suoi diversi gradi o per determinazione della Chiesa, in quanto convenienti teologicamente e spiritualmente con tale natura. È Dio che consacra il ministro sacro con l'unzione dello Spirito Santo al suo culto e al servizio del popolo di Dio, per cui in ogni atto ministeriale che il ministro compie agisce sempre Cristo, in favore della sua Chiesa. In questo modo la consacrazione divina si traduce in una consacrazione ministeriale. Tuttavia, sebbene l'azione del ministro sia strumentale rispetto a quella di Cristo, proprio la dignità di essa richiede che chi la compie lo faccia in modo degno. È necessaria, allora, una consacrazione personale da parte del ministro sacro, che nella carità risponde al dono di grazia ricevuto, servendo nello spirito delle beatitudini Dio e la comunità cristiana, nell'adempimento, secondo il suo grado, del ministero che gli è affidato, fino al sacrificio della vita (*PO* 13a; can. 276 §2).

Proprio perché la consacrazione al ministero sacro comporta una partecipazione ad un titolo speciale al sacerdozio di Cristo (*LG* 28; *PO* 2; 5a; 7a), il ministro, nella dimenticanza di sé, nella dipendenza da Dio e nella carità universale, non può che tenere uno stile di vita che sia conforme all'osservanza dei consigli evangelici della castità celibataria, della povertà e dell'obbedienza, nello spirito delle beatitudini (*PO* 13;

comune dei fedeli, la prima, e nell'esercizio del sacerdozio ministeriale, la seconda. È questa distinzione, pur nell'unicità della fonte, Cristo, che fa sì che i due sacerdoti nello stesso tempo «quantunque differiscano essenzialmente tra di loro, siano ordinati l'uno all'altro».

15-17; cann. 276 §1; 273; 277; 282), da una parte come espressione della sua sempre più profonda inserzione nel mistero pasquale, che egli rende presente nell'offerta eucaristica fatta a nome e per tutto il popolo di Dio (*PO* 13c; 14b), dall'altra come annuncio delle realtà eterne (*PO* 16b). Attuando lo spirito delle beatitudini nel suo servizio incondizionato, il ministro consegue la perfetta carità e con la sua stessa vita dà a Dio il culto vero, in unione al culto perfetto reso da Cristo al Padre (*PDV* 19-30).

Il discernimento, allora, sia del candidato agli ordini sia dei formatori e dei superiori, deve essere circa il rapporto stabilito con Cristo, se cioè si tratta di un autentico rapporto personale che, come dicono gli *Orientamenti* al n. 2, faccia intendere e vivere il ministero sacerdotale come conformazione alla persona di Cristo (*Fil* 2,5-11), Sposo della Chiesa e Buon Pastore. Il discernimento, di conseguenza è anche circa l'interiorizzazione della castità celibataria, della povertà e dell'obbedienza, come valori evangelici che assimilano a Cristo, in ordine all'esercizio del ministero vissuto come servizio di Dio e della Chiesa (*PDV* 27-30). Tale discernimento sarà fatto sulla base dell'esperienza delle qualità naturali e soprannaturali necessarie per vivere tale conformazione a Cristo e ai valori evangelici. Esperienza che è da intendersi come progressiva maturazione.

Le doti naturali elencate negli *Orientamenti* sono:

- equilibrio della personalità;
- capacità di assumersi delle responsabilità portandone il peso;
- senso positivo e stabile della propria identità virile;
- capacità di relazionarsi in modo maturo con gli altri;
- capacità di prendere decisioni e di restarvi fedele;

- capacità di correggersi;
- fiducia negli altri (n. 2).

Le doti soprannaturali sono:

- capacità di integrare nella dimensione spirituale la propria sessualità, in vista del celibato;
- essere in un rapporto profondo e personale con Dio, che diventi capacità di vivere la ricchezza della propria affettività nel dono di sé a Dio e ai fratelli;
- conoscenza di sé, con doti e limiti, integrandoli in una visione positiva di sé di fronte a Dio;
- corrispondenza alla grazia (n. 2).

In tutto questo entrano in gioco la collaborazione tra formando e formatori e la responsabilità dell'uno e degli altri.

2.2 *Discernimento, dialogo corresponsabile e personalizzazione della formazione*

L'ammissione agli ordini sacri non si deve ridurre ad un atto impersonale, quasi burocratico, basato solo sulle informazioni raccolte presso terzi, ma dev'essere un atto responsabile, frutto di un discernimento condotto dal superiore competente, sulla base di una conoscenza personale e spirituale del suddito. Per questo di grande importanza è la raccomandazione fatta da *PDV* 65, che il vescovo visiti spesso i seminaristi e in qualche modo “stia” con loro. Questo significa che il vescovo, per quanto possibile, trascorra dei periodi di tempo non fugaci con i suoi seminaristi, in modo che possa stabilire con essi un rapporto interpersonale, spirituale e di fiduciosa apertura. Solo in questo modo il vescovo stesso potrà consigliare gli aiuti necessari per la maturazione integrale del semi-

narista, anche di tipo psicologico, se necessari, oppure aiutare il seminarista, anche tempestivamente, a trovare in Dio un'altra strada in cui servirlo, come suggerisce al n. 38 l'Istr. *Il presente sussidio* e la *RFIS*, ai nn. 39-40. La responsabilità di questo non dev'essere lasciata solo al rettore del seminario. Infatti, come ribadisce la *RFIS* 41, si deve dare grande importanza agli scrutini per l'ammissione agli ordini, sulla cui base il vescovo esprime il suo giudizio responsabile circa l'ammissione agli ordini (cann. 1025 §1; 1029; 1051). Se il vescovo conosce solo superficialmente i seminaristi non si vede come possa responsabilmente ammetterli agli ordini sacri. Il can. 1052 §3 ricorda che se il vescovo per ragioni certe dubita circa l'idoneità del candidato agli ordini, non lo deve promuovere; per cui l'ammissione deve avvenire sulla base di ragioni positivamente accertate e non solo sull'assenza di controindicazioni (can. 1052 §1). In tale dubbio circa l'idoneità il candidato verrebbe ammesso illecitamente: ci sarebbe una mancanza sia nei confronti della Chiesa che nei confronti dello stesso candidato agli ordini.

Riguardo alla responsabilità di un serio discernimento da parte dei responsabili della formazione, conviene richiamare i nn. 39 e 40 della *RFIS*. Nel n. 39 si chiede «un serio esame dei singoli giovani, da compiersi con l'aiuto di esperti, durante tutto il periodo degli studi, perché si possa acquisire la certezza della volontà di Dio in merito alla loro vocazione». Per ciò che concerne la responsabilità degli alunni nella «sincera ricerca della volontà di Dio – aggiunge il documento – si richieda volentieri la compartecipazione degli stessi candidati in esame, per procurare più speditamente e con più sicurezza il loro maggiore bene spirituale». L'alunno si deve sentire personalmente re-

sponsabile davanti a Dio e alla Chiesa del cammino di formazione che sta compiendo e soprattutto della libera scelta che deve fare di abbracciare il ministero sacro, come risposta definitiva alla vocazione divina, quindi come attuazione del valore supremo di fare la volontà di Dio.

In connessione con questo, il n. 40 dello stesso documento stabilisce:

Periodicamente, e con l'aiuto degli stessi alunni la cui vocazione è allo studio, si esamini la situazione di ciascuno, così che coloro che non sono ritenuti idonei dal rettore e dai suoi consiglieri vengano benevolmente invitati, e anche aiutati, a scegliere un altro stato di vita, per il bene della Chiesa e dello stesso alunno. Questa sicura scelta dello stato di vita deve essere fatta tempestivamente e appena possibile, perché la troppo e inutile dilazione non si svolga in danno del candidato.

È da tener presente che una superficiale ammissione agli ordini sacri si traduce in un'ingiustizia nei riguardi dell'alunno. Infatti, se i superiori al momento non usarono tutti i mezzi per arrivare ad un prudente giudizio, oppure se ci fu difetto di libertà o responsabilità dell'alunno nell'accedere agli ordini sacri, può essere concessa la dispensa da tale obbligo a colui che ha perso lo stato clericale (cann. 290, 2° e 3°; 291)⁶.

Gli *Orientamenti* al n. 3 insistono sul fatto che i formatori debbono essere adeguatamente preparati proprio perché con senso di responsabilità possano

⁶ Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett. circ. *Per litteras ad universos*, sulla dispensa dal celibato sacerdotale, 14 ott. 1980, n. 5, *AAS* 72 (1980) 1134.

operare un valido discernimento riguardo all'ammissione in seminario o alla casa di formazione, se si tratta di religiosi, o alla dimissione da essi, e possano accompagnare il candidato all'acquisizione di quelle virtù morali e teologali necessarie per poter essere ammessi all'ordinazione e quindi dedicarsi per tutta la vita al ministero.

Una formazione personalizzata è quanto mai richiesta oggi dalla diversità di età, situazioni ed esperienze da cui i candidati al sacerdozio provengono. Ad essa indirizzano chiaramente gli *Orientamenti*, al n. 8. Su questo si esprime anche la *PDV*, che al n. 61 afferma che

l'opera educativa, per sua natura, è l'accompagnamento delle persone storiche concrete che camminano verso la scelta e l'adesione a determinati ideali di vita. Proprio per questo l'opera educativa deve saper armonicamente conciliare la proposta chiara della meta da raggiungere, la richiesta di camminare con serietà verso la meta stessa, l'attenzione al "viandante", ossia al soggetto concreto impegnato in questa avventura, e dunque ad una serie di situazioni, di problemi, di difficoltà, di ritmi diversificati di cammino e di crescita. Ciò esige elasticità, che non significa affatto compromesso né sui valori né sull'impegno cosciente e libero, ma amore vero e rispetto sincero per chi, nelle sue condizioni personali, sta camminando verso il sacerdozio.

È da sottolineare, quindi, il vantaggio che il candidato agli ordini può trarre da un discernimento che sia attento ad individuare cammini personalizzati di formazione, teso a superare le eventuali aree di immaturità che si presentassero.

3. Aiuto della consulenza psicologica

3.1 *Discernimento e maturità umana e religiosa*

Gli *Orientamenti* trattano esplicitamente dell'utilità della consulenza psicologica nei nn. 5-9. La trattazione avviene dopo aver ricordato nel n. 4 quanto affermato nel n. 38 dell'Istr. *Il presente sussidio*, che «gli errori di discernimento delle vocazioni non sono rari, e troppe inettitudini psichiche, più o meno patologiche, si rendono manifeste soltanto dopo l'ordinazione sacerdotale» e che «Il discernerele in tempo permetterà di evitare tanti drammi».

Infatti, è frequente la difficoltà di condurre un discernimento approfondito e pienamente consapevole nelle circostanze attuali, in cui, come dicono gli *Orientamenti* nel n. 5

coloro che oggi chiedono di entrare in seminario riflettono, in modo più o meno accentuato, il disagio di un'emergente mentalità caratterizzata da consumismo, da instabilità nelle relazioni familiari e sociali, da relativismo morale, da visioni errate della sessualità, da precarietà delle scelte, da una sistematica opera di negazione dei valori, soprattutto da parte dei mass-media.

Inoltre, proseguono gli *Orientamenti*, alcuni candidati provengono

da particolari esperienze – umane, familiari, professionali, intellettuali, affettive – che in vario modo hanno lasciato ferite non ancora guarite e che provocano disturbi, sconosciuti nella loro reale portata allo stesso candidato e spesso da lui attribuiti erroneamente a cause esterne a sé, senza avere, quindi, la possibilità di affrontarli adeguatamente.

A ragione di queste difficoltà, perché possa essere operato un discernimento in modo ragionevolmente sicuro, il Documento nei nn. 3-4 insiste sulla necessità di «una idonea preparazione dei formatori nella pedagogia vocazionale» (n. 3)⁷ e sul fatto che, anche con adeguati corsi specifici, ogni formatore acquisisca

la sensibilità e la preparazione psicologica adeguate per essere in grado, per quanto possibile, di percepire le reali motivazioni del candidato, di discernere gli ostacoli nell'integrazione tra maturità umana e cristiana e le eventuali psicopatologie.

Infatti, ponderata, da parte sua, accuratamente e con prudenza la storia del candidato, il formatore

deve saper valutare sia la persona nella sua globalità e progressività di sviluppo – con i suoi punti di forza e i suoi punti deboli – sia la consapevolezza che essa ha dei suoi problemi, sia la sua capacità di controllare responsabilmente e liberamente il proprio comportamento (n. 3).

Per maturità umana e cristiana, in questo contesto, si può intendere quella capacità del sacerdote che, trascendendosi nella persona di Gesù e nei valori che egli ha vissuto e proposto ai suoi discepoli e che continua a proporre a coloro che chiama al ministero apostolico, vive il carisma della paternità spirituale nei confronti della comunità cristiana, nel dono di se stesso, senza preferenze o preclusioni di sorta, agli uomini e

⁷ In nota si rimanda ai nn. 36 e 37-59 alle Direttive *Tra i vari mezzi* (cf. nt. 1) e a OT 5.

alle donne che è chiamato a servire nel suo ministero⁸. La persona immatura affettivamente, invece, risulta ripiegata su se stessa e quindi non riesce a liberarsi da se stessa per stabilire rapporti che comportino una donazione di sé in maniera disinteressata⁹.

A questo punto ci sembra utile distinguere tre tipi di difficoltà che possono essere vissute dal candidato al sacerdozio: 1) quelle di carattere morale e spirituale; 2) quelle che vengono da una vera e propria patologia psicologico-psichiatrica; 3) quelle che riguardano l'integrazione tra vita spirituale e maturità umana. Queste ultime, infatti, pur non essendo né vizio né patologia, sebbene spesso confuse o con l'uno o con l'altra, nella prassi rendono meno libera e consapevole o addirittura impediscono un'effettiva motivazione evangelica nella risposta alla chiamata divina.

È importante essere consapevoli che c'è una stretta interdipendenza tra la crescita umana e la crescita spirituale. Il can. 244 presuppone questo quando così recita:

La formazione spirituale e l'insegnamento dottrinale degli alunni del seminario vengano coordinati armonicamente e siano finalizzati a far loro acquistare lo spirito del Vangelo e un rapporto profondo con Cristo, unito ad una adeguata maturità umana, secondo l'indole di ciascuno.

⁸ Cf. Istr. *Il presente sussidio* (cf. nt. 1), n. 47.

⁹ Cf. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Istr. *Lo sviluppo armonico*. Orientamenti educativi sull'amore umano, 1 nov. 1983, n. 4, in *EV* 9/422; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dich. *Persona humana*, su questioni di etica sessuale, 29 dic. 1975, n. 1, *AAS* 68 (1976) 77-96; *EV* 5/1717-1752. Di maturità affettiva in relazione alla castità celibataria e alle tendenze omosessuali tratto nel mio articolo «Aspetti canonici dell'Istruzione *In continuità*» (cf. nt. 2), 398-404.

Se il fine della formazione è un rapporto profondo con Cristo, che conduca ad una conformazione a Cristo, Sposo della Chiesa e Buon Pastore (cf. n. 1) e quindi l'interiorizzazione dei valori evangelici che sostengono la scelta per il sacerdozio, è importante, nel discernimento vocazionale, la chiarificazione delle effettive motivazioni della scelta del candidato al sacerdozio.

I cann. 241 e 1029 richiedono rispettivamente che il Vescovo sia prima dell'ammissione al seminario sia prima dell'ammissione agli ordini appuri la retta intenzione ("*recta voluntas*" o "*recta intentio*") dei candidati; il can. 646 esige che durante il noviziato sia verificata l'intenzione ("*propositum*") dei novizi.

Gli *Orientamenti* nel n. 5 mettono in guardia sul fatto che

La formazione al sacerdozio deve fare i conti sia con le molteplici manifestazioni di quello squilibrio che è radicato nel cuore dell'uomo – e che ha una sua particolare manifestazione nelle contraddizioni tra l'ideale di oblatività, cui coscientemente il candidato aspira, e la sua vita concreta – sia con le difficoltà proprie di un progressivo sviluppo delle virtù umane e relazionali. L'aiuto del padre spirituale e del confessore è fondamentale e imprescindibile per superarle con la grazia di Dio. In alcuni casi, tuttavia, lo sviluppo di queste qualità umane e relazionali può essere ostacolato da particolari ferite del passato non ancora risolte.

Rimandando per altri aspetti al mio articolo «Aspetti canonici dell'Istruzione *In continuità* del 4 novembre 2005» (pp. 420-421), richiamo il fatto che i valori evangelici, come l'oblatività, che il candidato agli ordini vuole perseguire non possono essere semplicemente rappresentati nella sua coscienza come un

ideale astratto, in quanto essi possono essere dal candidato attualizzati solo se sono vissuti nel suo autotranscendersi in tali valori e non nel servirsi di essi in modo più o meno subcosciente per gratificarsi o comunque trarne un vantaggio¹⁰.

Ci possono essere degli ostacoli inconsci alla necessaria autotranscendenza nella persona di Gesù da parte del candidato agli ordini, ostacoli che vanno rimossi perché il candidato possa dare una risposta il più possibile libera e responsabile alla grazia della chiamata di Dio.

Infatti, se l'individuo non viene aiutato a liberarsi dalle inconsistenze inconscie che in lui sono presenti e che impediscono l'azione della grazia, i vari elementi formativi che vengono offerti non risultano efficaci perché egli in diversa misura non può interiorizzarli in relazione a Cristo che impersona i valori che gli vengono proposti. Infatti, cogliere idealmente dei valori non vuol dire avere la capacità di viverli e interiorizzarli.

3.2 *Ricorso alle competenze psicologiche e formazione globale del candidato*

Gli *Orientamenti* al n. 11 ricordano che la Chiesa ha il diritto/dovere di verificare la presenza delle qualità richieste in coloro che essa ammette al ministero sacro. Quindi richiamano il can. 1051, 1° che prevede che per lo scrutinio circa le qualità richieste in vista

¹⁰ Cf. L.M. RULLA, «Psicologia e formazione sacerdotale: premesse per un dialogo», *Seminarium* 30 (1978) 443.

dell'ordinazione si provveda anche all'indagine sullo stato della salute fisica e psichica del candidato.

È da dire che la consulenza psicologica è postulata anche dal can. 241 §1, che richiede che venga comprovata anche la salute psichica per l'ammissione al seminario; dal can. 1029, che esige che siano promossi agli ordini solo coloro che, tra gli altri requisiti, abbiano qualità psichiche congruenti con l'ordine che dev'essere ricevuto; dal can. 1031 §1, che richiede che il presbiterato sia conferito solo a coloro che posseggono una sufficiente maturità. Inoltre, è espressamente menzionata dal can. 642 relativo all'ammissione al noviziato. In riferimento al can. 1051, 1°, la *Lettera circolare* del 10 nov. 1997 (Prot. n. 589/97)¹¹, della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, nell'Allegato I.8, richiede che nella cartella del candidato sia conservato il rapporto psicologico che si fosse richiesto per una ragione fondata. Tale rapporto psicologico, quindi, dalla Lettera circolare non è richiesto per tutti. Infine, la consulenza psicologica è postulata dall'Istr. *In continuità* della Congregazione per l'Educazione Cattolica, che al n. 2 dispone che non possono essere ammessi al seminario e agli ordini sacri coloro che praticano l'omosessualità, presentano tendenze omosessuali profondamente radicate o sostengono la cosiddetta "cultura gay", mentre se si tratta di tendenze omosessuali che fossero solo espressione di un problema transitorio, debbono essere chiaramente superate almeno tre anni prima dell'ordinazione diaconale¹².

¹¹ Cf. *EV* 16/1322-1338.

¹² Cf. *AAS* 97 (2005) 1007-1013.

Gli *Orientamenti*, infatti, al n. 5, confermando quanto già disposto dai documenti precedenti che hanno trattato la materia, precisano:

Si casus ferat – ossia nei casi eccezionali che presentano particolari difficoltà – il ricorso a esperti nelle scienze psicologiche, sia prima dell'ammissione al seminario sia durante il cammino formativo, può aiutare il candidato nel superamento di quelle ferite, in vista di una sempre più stabile e profonda interiorizzazione dello stile di vita di Gesù Buon Pastore, Capo e Sposo della Chiesa.

Così nello stesso numero concludono gli *Orientamenti*: «Per una corretta valutazione della personalità del candidato, l'esperto potrà fare ricorso sia a interviste, sia a test, da attuare sempre con il previo, esplicito, informato e libero consenso del candidato»¹³.

Questo ci fa capire che la consulenza psicologica prima dell'ingresso in seminario ha innanzitutto la funzione di discernere circa il grado di maturità umana e la gravità di disturbi psichici che potrebbero mettere in dubbio oppure escludere l'idoneità del candidato. Infatti, dicono gli *Orientamenti*, «in casi di dubbio circa l'idoneità, l'ammissione al seminario o alla casa di formazione sarà possibile, talvolta, soltanto dopo una valutazione psicologica della personalità» (n. 11). Rientrano in questa disposizione i casi di tendenze omosessuali¹⁴.

¹³ Gli *Orientamenti* rimandano a documenti precedenti: *RFIS*, n. 39; CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Dir. *Apostolorum Successores*, 22 febr. 2004, n. 88, in *EV* 22/1535-2159; *PDV*, n. 29d; CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, Istr. *Renovationis causam*, n. 11, III.

¹⁴ Cf. il mio articolo «Aspetti canonici dell'Istr. *In continentia*» (cf. nt. 2), 445-448.

È comprensibile che gli *Orientamenti* al n. 8 precisino che «Se si constatasse la necessità di una terapia, dovrebbe essere attuata prima dell'ammissione al seminario o alla casa di formazione», cioè durante il periodo propedeutico o il prenoviziato. Se, infatti, tali disturbi psichici non fossero risolti prima dell'ammissione al seminario o al noviziato la proposta formativa sarebbe inefficace. Inoltre, l'aiuto degli esperti, ribadisce il Documento nello stesso numero, «può essere utile ai formatori anche per delineare un cammino formativo personalizzato secondo le specifiche esigenze del candidato», se si vede che, nonostante alcune inconsistenze della sua personalità, possa essere ammesso.

Quindi, per una corretta valutazione della personalità, soprattutto nelle situazioni più complesse, possono essere necessarie sia interviste sia test – tenendone sempre ben presenti i limiti propri in ordine al discernimento vocazionale –, da attuare sempre con il previo, esplicito, informato e libero consenso del candidato (cf. *Orientamenti*, n. 5). Infatti, avvertono gli *Orientamenti* al n. 8, va a beneficio sia della persona che dell'istituzione individuare tempestivamente i problemi che potrebbero ostacolare il cammino vocazionale, come un'eccessiva dipendenza affettiva, un'aggressività sproporzionata, un'insufficiente incapacità di essere fedele agli impegni assunti e a stabilire rapporti di apertura, fiducia e collaborazione con i propri pari e l'autorità, un'identità sessuale confusa e non ancora ben definita.

Comunque, a mio parere, sarebbe opportuno che l'aiuto psicologico fosse proposto nel programma formativo del seminario o dell'istituto religioso, come una possibilità offerta a tutti all'inizio e durante il cammino di formazione, per facilitare l'integrazione

tra vita spirituale e maturità umana dei candidati al sacerdozio, sostenendoli nel loro cammino verso un più sicuro possesso delle virtù umane e morali e nell'acquisizione di una maggiore padronanza delle proprie debolezze e delle proprie forze umane e spirituali e così condurli ad una donazione sempre più grande di sé e ad un senso di responsabilità verso Dio e la Chiesa (cf. *Orientamenti*, n. 9).

Conclude il Documento al n. 10:

Il cammino formativo dovrà essere interrotto nel caso in cui il candidato, nonostante il suo impegno, il sostegno dello psicologo o la psicoterapia, continuasse a manifestare incapacità ad affrontare realisticamente, sia pure con la gradualità di ogni crescita umana, le proprie gravi immaturità (forti dipendenze affettive, notevole mancanza di libertà nelle relazioni, eccessiva rigidità di carattere, mancanza di lealtà, identità sessuale incerta, tendenze omosessuali fortemente radicate, e così via).

Per quello che riguarda il celibato, circa il discernimento iniziale, gli *Orientamenti* al n. 8 chiarificano:

Nella valutazione della possibilità di vivere, in fedeltà e gioia, il carisma del celibato, quale dono totale della propria vita a immagine di Cristo Capo e Pastore della Chiesa, si tenga presente che non basta accertarsi della capacità di astenersi dall'esercizio della genitalità, ma è necessario anche valutare l'orientamento sessuale, secondo le indicazioni emanate da questa Congregazione. La castità per il Regno, infatti, è molto di più della semplice mancanza di relazioni sessuali¹⁵.

¹⁵ Il riferimento è all'Istr. *In continuità*. Sulla natura e il contenuto dell'obbligo del celibato ecclesiastico, cf. il mio articolo «Celibato e adozione di minorenni da parte di chierici», *Periodica* 92 (2003) 386-407.

Il cammino formativo, poi, dispongono gli *Orientamenti* al n. 10, dev'essere interrotto «nel caso in cui risultasse evidente la difficoltà a vivere la castità nel celibato, vissuto come un obbligo così pesante da compromettere l'equilibrio affettivo e relazionale».

3.3 *Distinzione tra il ruolo dello psicologo e quello del moderatore della vita spirituale*

Innanzitutto, insieme agli *Orientamenti*, è da dire che l'ausilio delle scienze psicologiche all'interno dell'itinerario vocazionale

deve integrarsi nel quadro della globale formazione del candidato, così da non ostacolare, ma da assicurare in modo particolare la salvaguardia del valore irrinunciabile dell'accompagnamento spirituale (n. 6).

L'accompagnamento spirituale personale, tradizionalmente detto “direzione spirituale”, anche se in determinati casi può essere aiutato dall'opera dello psicologo, tuttavia ribadiscono gli *Orientamenti* al n. 14, non può mai essere sostituito da forme di analisi o di aiuto psicologico (cf. *PDV* 40; *PI* 52 e 63). Si tratta di due competenze distinte, che applicano metodi ben diversi, per raggiungere fini diversi, anche se convergenti nello stesso soggetto.

Secondo gli *Orientamenti*, n. 6, è da tener presente la distinzione tra “metodi psicologici”, cioè quelle pratiche che sono proprie della scienza psicologica o della psicologia come disciplina scientifica – quali test diagnostici, interviste strutturate, psicoterapie di qualsiasi indirizzo – e il normale lavoro, proprio del compito del “padre spirituale” o “moderatore della vita spirituale” del candidato (cann. 239 §2; 246 §4), di ascolto,

ricerca di comprensione e consiglio, per mantenere il candidato orientato al ministero sacro così come è compreso e disciplinato dalla Chiesa. È proprio del moderatore della vita spirituale, precisa il Documento al n. 14, il discernimento della vocazione, nell'ambito della coscienza, per cui, poiché i due livelli, quello psicologico e quello spirituale, pur essendo distinti, nella vita della persona non sono separati né giustapposti, il moderatore della vita spirituale dovrà aiutare il candidato a integrare, in un clima di fede, di preghiera e di meditazione della Parola di Dio, all'interno della formazione globale, quanto emerge dall'indagine psicologica (cf. nn. 6; 5).

Infatti, dev'essere ben chiaro che lo sviluppo della vita cristiana e in particolare la maturazione nella vocazione non sono il prodotto delle strutture psicologiche dell'uomo, ma sono opera di Dio: il vero protagonista nella direzione spirituale è lo Spirito Santo. La psicologia è un mezzo puramente umano per aiutare la persona a conoscersi meglio, per cui si può dire che l'aiuto psicologico agisca solo come causa dispositiva all'azione della grazia¹⁶.

Nonostante la dovuta distinzione tra sfera spirituale e sfera psicologica, non bisogna dimenticare la stretta relazione tra i due ambiti, per cui gli *Orientamenti*, al n. 4, esigono dal moderatore della vita spirituale una profonda conoscenza, anche psicologica, dell'animo umano, acquisita anche attraverso specifici corsi o incontri di confronto e chiarificazione con esperti in scienze psicologiche, in modo da percepire, per quanto possibile, i dinamismi delle reali motiva-

¹⁶ Cf. M. COSTA, *Direzione spirituale e discernimento*, Roma 1998, 54; 103-104.

zioni del candidato, individuando i problemi di carattere psicologico, anche se non sarà lui a doverli risolvere¹⁷. Individuati i problemi, il moderatore della vita spirituale, se lo riterrà utile oppure necessario, consiglierà o prospetterà al seminarista un aiuto psicologico specializzato (cf. n. 14).

Tutto questo vale in modo analogo anche per il rettore del seminario.

Onde evitare confusione di ruoli tra moderatore della vita spirituale e psicologo, gli *Orientamenti*, al n. 5 dispongono: «Consideratane la particolare delicatezza, dovrà essere evitato l'uso di specialistiche tecniche psicologiche o psicoterapeutiche da parte dei formatori» (moderatore della vita spirituale o rettore), inoltre, al n. 6 in modo altrettanto categorico aggiungono: «È utile che il rettore e gli altri formatori possano contare sulla collaborazione di esperti nelle scienze psicologiche, che comunque non possono fare parte dell'équipe dei formatori».

Ogni seminario, allora, suggeriscono gli *Orientamenti* al n. 6, dovrebbe prevedere la disponibilità di alcuni psicologi con una specifica formazione, che, «per garantire meglio l'integrazione con la formazione morale e spirituale, evitando deleterie confusioni o contrapposizioni», alla professionalità uniscano «la sapienza dello Spirito», quindi

oltre che distinguersi per la loro solida maturità umana e spirituale, dovranno ispirarsi a un'antropologia che condivida apertamente la concezione cristiana circa la persona umana, la sessualità, la vocazione al sacerdozio e al celibato, così che il loro intervento tenga conto del mistero dell'uomo nel suo personale dialogo con Dio, secondo la visione della Chiesa.

¹⁷ Cf. Direttive *Tra i vari mezzi* (cf. nt. 1), nn. 57-59.

In conclusione, dato che la vocazione è frutto di un particolare dono di Dio, il discernimento circa la vocazione, come affermano gli *Orientamenti* al n. 5, esula dalle competenze dello psicologo, per cui il suo parere non potrà mai sostituire le decisioni che spettano in modo proprio solo ai formatori; se gli verrà richiesto, il parere sull'idoneità del candidato che darà, dovrà essere considerato solo come un elemento del discernimento sulla vocazione, che debbono fare i responsabili della formazione e, in ultima istanza, il vescovo o, per i religiosi, il superiore maggiore, in ordine all'ammissione al seminario o al noviziato, agli ordini sacri e all'esclusione da essi (cann. 241 §1; 642; 1019 §1; 1029; 1051; 1052; *Orientamenti*, n. 11).

Lo psicologo, al di là dei casi patologici nei quali emette una diagnosi, deve innanzitutto aiutare il candidato ad acquisire una maggiore conoscenza di sé per conseguire una sempre maggiore libertà e maturità umana (cf. *Orientamenti*, nn. 5; 8; 9; 15; *RFIS* 48); nello stesso tempo, su previo assenso del candidato, aiuterà gli educatori a delineare una pedagogia vocazionale adeguata e quindi indicherà, sulla base della struttura della personalità e le zone di vulnerabilità individuate, quali siano le prevedibili possibilità di crescita generale della personalità nella maturità umana e affettiva e se sia necessario un aiuto ulteriore (cf. nn. 8; 15).

4. Libertà del candidato

Il candidato agli ordini fin dal suo primo presentarsi al seminario o al noviziato dev'essere consapevole che non ha diritto all'ordinazione¹⁸.

¹⁸ Cf. Istr. *In continuità*, n. 3.

La disposizione fondamentale del candidato, quindi, dev'essere quella del discernimento circa la vocazione, cioè la ricerca della volontà di Dio e non una predeterminazione a raggiungere l'ordinazione come fine in se stessa. Infatti, il candidato, sottolineano gli *Orientamenti* al n. 11, «non può imporre le proprie personali condizioni, ma deve accettare con umiltà e gratitudine le norme e le condizioni che la Chiesa stessa, per la sua parte di responsabilità, pone». Solo tali disposizioni d'animo possono essere il presupposto di un rapporto di fiducia tra il seminarista e l'istituzione formativa, quindi di apertura e trasparenza sincera con i responsabili di essa e di docilità e di libera adesione ai mezzi formativi che vengono offerti (cf. n. 12).

La proposta della consulenza psicologica prima dell'ingresso in seminario o in noviziato oppure di sostegno psicologico durante la formazione, come abbiamo già detto, dovrebbe essere compresa in maniera generalizzata nel programma formativo, in modo che venga chiaramente percepita come un aiuto che l'istituzione offre a tutti per poter conoscere meglio se stessi onde pervenire ad una maggiore libertà di adesione e di realizzazione dei valori vocazionali. In questo modo la proposta specifica ad un soggetto, che sembra avere un particolare bisogno di tale aiuto, gli apparirà proprio sotto questo aspetto di aiuto, così che potrà più facilmente e liberamente aderirvi. Tuttavia, come sottolineava, riferendosi al n. 5 degli *Orientamenti*, da noi sopra menzionato, il Card. Zenon Grocholewski, Prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica, nella Conferenza stampa di presentazione del documento, tenutasi il 30 ottobre 2008, dev'essere ben chiaro che «il ricorso agli esperti nelle scienze psicologiche non può che essere ausiliare [...]

si deve ricorrere a loro solo “si casus ferat” – ossia nei casi eccezionali che presentano particolari difficoltà», per cui

l'utilizzo delle competenze psicologiche non deve essere una pratica obbligatoria né ordinaria nell'ammissione o nella formazione dei candidati al sacerdozio [...] il suo ruolo è di integrazione, non di sostituzione, sia nel discernimento iniziale, sia nella formazione successiva¹⁹.

Se il suggerimento di un sostegno psicologico, avverte il Documento al n. 12, fosse percepito come un inevitabile preludio di dimissione, il candidato non sarebbe più veramente libero di accettarlo.

È evidente che perché si possa parlare di responsabile collaborazione, ribadiscono più volte gli *Orientamenti*, è richiesto il previo, esplicito, informato e libero consenso del candidato (nn. 5; 12). Ciò significa che il candidato dev'essere chiaramente informato sul tipo di indagine che gli viene proposta e per quali fini. Inoltre, l'analizzato è obbligato in coscienza a mantenere i segreti naturali o commessi o professionali a cui fosse tenuto.

Gli *Orientamenti* al n. 12 garantiscono al candidato la libertà di rivolgersi o a un esperto tra quelli indicati dai formatori o ad uno scelto da lui e accettato da loro, purché in ogni caso sia professionalmente qualificato e, come abbiamo già detto, applichi una psicologia che si basi su un'antropologia cristiana e quindi usi mezzi che sono da ritenersi non solo professionalmente e moralmente leciti, ma anche adatti alla formazione sacerdotale.

¹⁹ Cf. *L'Osservatore Romano*, 31 ottobre 2008.

Riconosciuta una certa libertà di scelta dello psicologo da parte del candidato, comunque gli *Orientamenti*, al n. 6, come già abbiamo detto, dispongono che l'istituzione formativa deve indirizzare ad esperti che,

oltre a distinguersi per la loro solida maturità umana e spirituale, devono ispirarsi a un'antropologia che condivida apertamente la concezione cristiana circa la persona umana, la sessualità, la vocazione al sacerdozio e al celibato, così che il loro intervento tenga conto del mistero dell'uomo nel suo personale dialogo con Dio, secondo la visione della Chiesa.

Quindi, il buon uso della psicologia deve essere supportato da un discernimento critico tra le diverse correnti all'interno delle scienze psicologiche: non tutte hanno alla base un'antropologia compatibile con quella cristiana²⁰.

Il documento non si addentra nella valutazione delle diverse scuole psicologiche, tuttavia è di primaria importanza il riferimento all'antropologia cristiana, che insegna che l'uomo, pur ferito nella sua natura, non sottosta ad alcun determinismo e che quindi, con l'aiuto della grazia può realizzare se stesso nel suo libero autotranscendersi in Cristo.

La necessità di un discernimento critico tra le diverse correnti all'interno delle scienze psicologiche è dovuto al fatto che inconvenienti, deviazioni o danni a coloro che sono in formazione non viene dalla intelligenza psicologica, ma dall'adozione acritica della fi-

²⁰ Cf. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Directive Tra i vari mezzi* (cf. nt. 1), nn. 58-59.

losofia che inevitabilmente è presente in modo implicito in ogni teoria e metodo psicologico²¹.

Gli *Orientamenti* al n. 6, per una corretta valutazione della personalità del candidato, fanno riferimento al ricorso sia a interviste sia a test psicologici che cercano di scoprire i tratti caratteriologici della persona, quindi ciò che in essa vi è di nascosto, di più intimo. Non si tratta semplicemente dei test per la determinazione del grado dell'intelligenza o dei test attitudinali.

I test della personalità debbono tutelare il più possibile la libertà della persona, sia che si tratti di test strutturati, che consistono in domande alle quali l'individuo deve rispondere, sia che si tratti di test non strutturati, che consistono in tecniche proiettive. Gli uni e gli altri test sono volti a rivelare le tendenze e le motivazioni più profonde del soggetto, indipendentemente dalla sua volontà.

Per il fatto che lasciano un margine molto grande di incertezza nei risultati e privano il soggetto della padronanza di sé, sembrano non essere accettabili i metodi di tipo fisiologico, come il lie-detector o poligrafo (macchina della verità) e la narcoanalisi, che fanno sì che il soggetto opportunamente interrogato faccia rivelazioni che in condizioni normali mai farebbe e nemmeno potrebbe fare.

Il candidato si deve sentire pienamente libero, per cui se rifiutasse la motivata richiesta dei formatori di

²¹ Cf. F. IMODA, «Aspetti psicologici della formazione al celibato sacerdotale», in *Identità e missione del sacerdote*, ed. G. Pittau – C. Sepe, Roma 1994, 109-110; per la questione, cf. il mio articolo «Aspetti canonici dell'Istruzione *In continuità*» (cf. nt. 2), 429-431.

accedere ad una consulenza psicologica, non dovrà essere fatta alcuna pressione, in modo particolare evitando ogni sensazione da parte del candidato di essere sottoposto ad una specie di ricatto. I formatori procederanno prudentemente al discernimento con le conoscenze a loro disposizione, tenendo presente il can. 1052, che nel §1 dispone che il vescovo può procedere all'ordinazione solo nel caso in cui «l'idoneità del candidato risulti provata con argomenti positivi» e nel §3 che se «il Vescovo per precise ragioni dubita che il candidato sia idoneo a ricevere gli ordini, non lo promuova» (cf. *Orientamenti*, n. 12). Ciò fa appello a tutta la responsabilità del Vescovo: se ammette agli ordini in presenza di dubbi fondati commette un atto illecito.

5. Rispetto dell'intimità della persona

Come ogni vocazione cristiana, quella al sacerdozio, abbiamo già detto, è un dono di Dio fatto non solo al singolo, ma alla Chiesa, in quanto è per il servizio di Dio nella Chiesa, quindi essa dev'essere riconosciuta nella sua autenticità dal Vescovo, a nome della Chiesa (cf. *Orientamenti*, n. 1; *PDV* 35). Da ciò deriva che c'è un diritto/dovere dell'istituzione formativa di acquisire le conoscenze necessarie per formulare un giudizio prudenzialmente certo sull'idoneità del candidato e di riconoscerla, ma lo si deve mettere in relazione all'obbligo di rispettare la tutela della buona fama e dell'intimità di quest'ultimo, richiesta dal can. 220, per cui in nessun caso si potrà procedere alla consulenza psicologica di un candidato senza il suo previo, esplicito, informato e libero consenso (*Orientamenti*, nn. 11; 12). Il diritto/dovere di cui

sopra è postulato dai cann. 241, 244, 642, 1051, 1°, 1029, 1031 §1, 1041, 1°, 1044 §1, 1° e §2, 2° e dall'Istr. *In continuità* e non può essere esercitato/adempiuto se non con i mezzi idonei, tra cui, quando ve ne fosse bisogno, anche la consulenza psicologica.

Nello stesso tempo, però, è da fare appello al dovere del candidato di offrire la sua personale convinta e cordiale collaborazione all'azione formativa (cf. *Orientamenti*, n. 12; *PDV* 69), per cui il diritto alla tutela della sua intimità personale, di cui al can. 220, dovrà essere composto con il can. 223, per cui nell'esercitare tale diritto il candidato dovrà tener conto del bene comune della Chiesa.

Il can. 220 è così formulato: «Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità».

Nel can. 642 troviamo un esplicito riferimento al can. 220, in quanto per ammettere al noviziato i superiori, nel verificare anche attraverso esperti l'indole e la maturità dei candidati lo possono fare «fermo restando il disposto del can. 220». Non troviamo, invece, nessun riferimento esplicito al can. 220 nei cann. 241, 1051, 1°, 1029 e 1031 §1, tuttavia, essendo il diritto alla tutela della propria intimità affermato in modo generale per tutti i fedeli, esso vale anche per i seminaristi, tutti i chierici e in generale per tutti i religiosi, non solo i novizi, quindi si applica anche a tali canonici; non, invece, a mio parere, ai cann. 1041, 1° e 1044 §2, 2°²². In questi canoni, trattandosi d'irregola-

²² Per l'iter di formazione del can. 220, cf. il mio articolo «Aspetti canonici dell'Istruzione *In continuità*» (cf. nt. 2), 431, nt. 69.

rità a ricevere e ad esercitare gli ordini in caso di una qualche forma di pazzia o altra infermità psichica il vescovo di sua iniziativa emette un giudizio, dopo aver consultato i periti. Questo vuol dire che è il vescovo che dispone con un decreto la perizia medica e sulla base dei risultati giudica se la persona è irregolare oppure no.

Anche se la persona ben informata ha liberamente acconsentito alla consulenza dello psicologo, questi è tenuto al segreto naturale professionale, per cui non può assolutamente rivelare niente che riguardi l'intimità della persona. I risultati della consultazione, in spirito di collaborazione da parte del candidato, verranno comunicati da questi stesso oppure dallo psicologo, solo con il permesso scritto dell'interessato, al moderatore della vita spirituale, agli altri formatori o anche ai superiori di foro esterno²³. I formatori e i superiori debbono avere cura che le informazioni ricevute siano accessibili solo a loro e non ne possono fare un uso diverso da quello proprio del discernimento vocazionale e della formazione del candidato (cf. *Orientamenti*, nn. 13; 14).

Ritengo che senza il permesso scritto dell'interessato, solo in caso di serio e fondato timore che la persona possa gravemente nuocere a se stessa e agli altri, lo psicologo potrebbe informare in modo generico i superiori perché su un altro piano aiutino la persona. In questo caso la carità cristiana va al di là della tutela del diritto all'intimità.

²³ Il permesso si richiede per iscritto, in modo da proteggere lo psicologo di fronte ad eventuali azioni della persona sottoposta ad indagine psicologica.

Per una maggiore tutela dell'intimità dell'individuo, a mio parere ogni informazione dovrebbe essere data dallo psicologo sempre e solo verbalmente e rimanere riservata agli stretti fini del discernimento e della formazione e non comunicabile a terze persone. La *Lettera circolare* del 1997 al n. 8 dell'Allegato I, riferendosi al can. 1051, 1°, dispone, invece, che nella cartella personale del candidato dev'essere conservato il rapporto psicologico, che fosse stato richiesto per una ragione fondata.

Il diritto alla tutela della propria buona fama e intimità, abbiamo detto, deve essere esercitato in connessione col can. 223 che così recita:

§1. Nell'esercizio dei propri diritti i fedeli, sia come singoli sia riuniti in associazioni, devono tener conto del bene comune della Chiesa, dei diritti altrui e dei propri doveri nei confronti degli altri.

§2. Spetta all'autorità ecclesiastica, in vista del bene comune regolare l'esercizio dei diritti che sono propri dei fedeli.

Nella Chiesa nessun diritto dev'essere considerato assoluto, per cui l'autorità ecclesiastica ha il diritto/dovere di regolare l'esercizio del diritto alla buona fama e all'intimità, in relazione a ciò che concretamente richiedono il bene comune, i diritti altrui e i doveri del candidato agli ordini, per quello che riguarda la formazione al ministero sacro e l'esercizio di esso²⁴.

Gli *Orientamenti* al n. 1 mettono come punto di partenza che non c'è opposizione tra l'esercizio del di-

²⁴ È evidente che qui per "autorità ecclesiastica" si intende il legislatore.

ritto protetto dal can. 220 e quanto dispone il can. 223, in quanto il bene comune della Chiesa e il bene del singolo candidato al sacerdozio non sono tra loro contrapposti, ma convergenti e quindi debbono essere armonizzati, «considerandoli sempre simultaneamente nella loro dinamica interdipendenza».

La piena conformazione a Cristo, conseguibile solo da una persona sufficientemente matura dal punto di vista umano e spirituale (cf. cann. 244; 642), è il bene sia dell'individuo chiamato al sacerdozio, che inizia o sta compiendo un cammino formativo, sia della comunità cristiana che si aspetta l'esercizio del ministero sacro e la testimonianza dei valori evangelici da parte di persone ben formate, cioè conformate il più pienamente possibile a Cristo, affinché essa stessa, corpo di Cristo, sia aiutata a conformarsi sempre più al suo Capo. Questo è possibile solo se il sacerdote ha interiorizzato i valori evangelici nell'auto-trascendersi nella persona di Cristo, perché solo così li potrà mantenere vivi nella comunità.

È sbagliata la prospettiva che stabilisce una specie di concorrenza tra il diritto alla protezione della sua intimità da parte del candidato agli ordini e i diritti/doveri dell'istituzione formativa di conoscere nel modo più pieno e reale possibile il candidato, anche negli aspetti psicologici, quando lo si vedesse necessario, per poter discernere circa la sua idoneità al ministero o ai consigli evangelici e per poter predisporre i mezzi più adatti per una sua armonica maturazione umana e vocazionale²⁵. L'istituzione che tra i vari

²⁵ Sul rapporto tra bene dell'individuo e bene comune in relazione ai cann. 220 e 223, cf. il mio articolo «Aspetti canonici dell'Istruzione *In continuità*» (cf. nt. 2), 435-440.

mezzi formativi propone alla libera scelta di tutti i candidati anche quello del sostegno o aiuto psicologico adempie ad un suo dovere con senso di responsabilità nei confronti sia dei singoli soggetti in formazione sia della Chiesa che glieli affida. Ancor più se i formatori, in casi particolari, stimano che sia necessaria la consulenza psicologica.

A questo deve corrispondere la responsabile collaborazione dell'individuo, la quale per sua natura non può che essere libera, in quanto, se il soggetto fosse costretto non solo verrebbe privato della responsabilità di prendere posizione di fronte al progetto formativo che gli viene proposto, ma non collaborerebbe con lo stesso psicologo, facendo fallire il fine per cui il sostegno o l'aiuto psicologico è richiesto.

Un'ultima questione che gli *Orientamenti* trattano nel n. 16 è quella delle persone dimesse o che liberamente hanno lasciato seminari o case di formazione. Il Documento dispone che: a) il dimesso da un seminario o da una casa di formazione che chiede l'ammissione in un altro seminario o in un'altra casa di formazione, se prima o dopo la dimissione si fosse sottoposto a consultazione o trattamento psicologico, deve informarne i nuovi formatori; b) questi ultimi, oltre l'esperimento delle informazioni richieste dal can. 241 §3, debbono procedere con particolare prudenza nel verificare con accuratezza, per quanto è possibile, la sua condizione psichica, assumendo, dopo aver ottenuto il suo libero consenso, le dovute informazioni presso lo psicologo che lo ha accompagnato e tenendo conto del fatto che spesso i candidati lasciano l'istituzione formativa di spontanea volontà per prevenire una dimissione forzata; c) se il candidato non vuole accettare che la perizia sia a disposizione dei nuovi formatori si deve applicare il can. 1052.

Su questo punto la Santa Sede è già intervenuta diverse volte. Questo rivela che le disposizioni date dalla Santa Sede vengono dai vescovi e dai rettori dei seminari disattese.

Il can. 241 §3 così recita:

Quando si tratta di ammettere alunni dimessi da un altro seminario o da un istituto religioso, si richiede inoltre la dichiarazione del rispettivo superiore, soprattutto circa la causa della sua dimissione e dell'uscita.

RFIS 39, sulla base di tale canone, si esprime in maniera più forte:

Nello stesso tempo si dovrà far esaminare, se necessario, il loro (dei candidati) stato di salute fisica e psichica da medici e da esperti psicologi, tenendo conto delle eventuali eredità familiari. Il vescovo ha l'obbligo grave di fare una ricerca specialmente sulle cause della dimissione di coloro che sono stati dimessi da un altro seminario o da un istituto religioso.

Il vescovo viene caricato di un grave obbligo di coscienza. È evidente che tale obbligo di coscienza investe anche chi deve dare le informazioni, in modo che siano veritiere e complete.

In data 9 ottobre 1986 la Congregazione per l'Educazione Cattolica inviava una lettera circolare alle Nunziature di tutto il mondo (Prot. n. 575/83), in cui si riferivano le lamentele di numerosi vescovi che vedono accettati troppo facilmente in altri seminari candidati da loro dimessi, senza che siano state loro chieste le dovute informazioni su tali candidati. Dopo aver ricordato il grave obbligo ribadito della *RFIS* 39 di una scrupolosa applicazione del can. 241 §3, la lettera disponeva:

si rende necessario che le Conferenze episcopali stabiliscano al riguardo norme e procedure più particolareggiate e adatte alle circostanze locali, inserendole nel capitolo sugli alunni nelle rispettive *Ratio* nazionali.

Così la lettera concludeva:

È ovvio che il problema riguarda non soltanto i seminaristi dimessi, ma anche quelli che si sono volontariamente ritirati, dal momento che un tale ritiro spesso avviene per evitare un'espulsione formale. Agli occhi di questo dicastero si tratta di un argomento di vera gravità, che sarà oggetto di particolare attenzione quando si procederà all'esame e all'approvazione di dette *Ratio institutionis sacerdotalis* di ogni nazione²⁶.

Nonostante questo, la stessa Congregazione si vedeva costretta ad emanare, l'8 mar. 1996, l'Istr. *Par la présente instruction*²⁷, nella quale lamentava «irregolarità e omissioni, insieme con i notevoli danni che derivano per la vita dei seminari e per il bene spirituale delle rispettive diocesi», a causa di troppo facile accettazione da parte di vescovi "benevoli" di ex-religiosi o ex-seminaristi nel proprio seminario (I, 2), per cui a distanza di dieci anni la situazione complessiva non è sostanzialmente cambiata (I, 5). Per questo l'Istruzione disponeva:

— «la necessità di inserire nelle rispettive *Ratio institutionis sacerdotalis* un paragrafo contenente disposizioni particolareggiate per un'applicazione fedele del can. 241 §3» o di sottoporre a revisione le norme già esistenti (II, 1);

²⁶ Cf. EV 10/950-952.

²⁷ Cf. EV 15/384-394.

– che fossero le Conferenze episcopali a provvedere all'applicazione delle norme, per cui con la stessa Istruzione «la Sede Apostolica conferisce a loro, a norma del CIC, can. 455 §1, uno speciale mandato e le autorizza ad emanare, a norma del CIC, can. 455 §§2-3, i necessari “*decreta generalia*”»: si tratterebbe di norme procedurali che debbono essere sottoposte alla *recognitio* della Santa Sede a norma del can. 455 §2 (II, 2).

Inoltre l'Istruzione dava degli orientamenti generali, come:

– «precisare alcuni aspetti più delicati del discernimento vocazionale [...] (per es. presenza di tare ereditarie, problemi concernenti la maturità affettiva, umana, anomalie psichiche e sessuali, il ricorso alla psicologia in certi casi, divergenze ideologiche e dottrinali, ecc.)»;

– «determinare in modo oggettivo quali debbano essere le informazioni da fornire sui candidati [...] che tengano conto della riservatezza del foro interno, del diritto dei soggetti alla buona reputazione e alla tutela delle loro intimità (can. 220 CIC), ma in pari tempo non nascondano e non dissimolino il vero stato delle cose»;

– «insistere sulle garanzie per un uso discreto e prudente delle informazioni ricevute, per ovviare agli eventuali abusi», trovando le modalità di comunicazione più sicure tra i vescovi e gli educatori interessati (II, 3).

Come si vede gli *Orientamenti*, al n. 16, ribadiscono tale disciplina e apportano un'ulteriore chiarificazione circa la comunicazione di informazioni, nel caso in cui il candidato prima o dopo la dimissione si fosse sottoposto a consultazione o trattamento psicologico.

6. Conclusione

Il documento era atteso per il fatto di essere invalse qua e là prassi tanto diverse, alcune delle quali non tengono sufficientemente conto della libertà della persona, con violazione, talvolta, della sua intimità.

Il Documento, prendendo coscienza delle difficoltà che oggi emergono circa la maturità affettiva dei candidati al sacerdozio, mostra un apprezzamento positivo del contributo che la psicologia può portare alla formazione integrale del candidato agli ordini sacri, chiedendo una formazione specifica per i formatori per poter acquisire una “sensibilità” che li renda capaci di rilevare la presenza di difficoltà psicologiche nei candidati e quindi suggerire un aiuto da parte di un esperto. Nello stesso tempo, però, opportunamente stabilisce i limiti entro i quali il ruolo dello psicologo deve svolgersi, perché possa essere un vero aiuto a tale formazione.

Il documento, infatti, porta chiarezza su diversi punti:

- l’indagine psicologica non può essere generalizzata indiscriminatamente, in modo da evitare il pericolo che prevalga l’idea che il discernimento sulla vocazione sia competenza dello psicologo e quindi il suo parere sia comunque determinante per l’ammissione in seminario o in noviziato e l’ammissione agli ordini o l’esclusione da essi;
- la non obbligatorietà dell’indagine tutela la libertà della persona e favorisce il buon esito dell’aiuto che lo psicologo può dare nei casi particolari in cui si rende opportuna o necessaria²⁸;

²⁸ Mons. J.-L. Bruguès, Segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica, nel suo intervento durante la conferenza

- deve esserci una distinzione tra psicologo e moderatore della vita spirituale, per la diversità dei due ruoli, in quanto, pur riguardanti due dimensioni della persona che s'intrecciano, non si possono confondere, per cui lo psicologo non può far parte dell'équipe dei formatori e il moderatore della vita spirituale, se perito nella scienza psicologica, non deve applicare il metodo proprio di tale scienza nella direzione spirituale;
- il discernimento sulla motivazione evangelica della scelta del sacerdozio, la purezza di intenzione, dev'essere al centro di tutto il cammino formativo di conformazione a Cristo e la competenza e la responsabilità di esso ricade sui formatori, il vescovo e il candidato stesso, tenendo conto, anche dei risultati dell'indagine psicologica, se c'è stata;
- il ricorso agli esperti psicologi dev'essere regolato dalla *Ratio institutionis sacerdotalis* delle diverse nazioni e nei singoli seminari dagli ordinari e dai superiori religiosi, attenendosi alle direttive date nel documento stesso (cf. *Orientamenti*, n. 7), armonizzando tra di loro i cann. 220 e 223.

GIANFRANCO GHIRLANDA, S.J.

stampa tenutasi il 30 ott. 2008 di presentazione degli *Orientamenti*, lamentava il fatto che l'uso delle competenze psicologiche nel processo di discernimento vocazionale «è diventato obbligatorio in moltissime diocesi per i candidati che desiderano entrare in seminario». J.-L. BRUGUÈS, «Intervento» [accesso: 7.02.2009], www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20081030_conforientamenti_it.html